



Regione Lombardia

DECRETO N. 8507

Del 22/06/2021

Identificativo Atto n. 3787

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

NUOVA DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA IN APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 6 LUGLIO 2017 - MISURE D'EMERGENZA PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DI MELOIDOGYNE GRAMINICOLA GOLDEN & BIRCHFIELD NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, AGEVOLAZIONI FISCALI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 6 luglio 2017 «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana»;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e ss.mm.ii.e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria»;
- il d.d.u.o. 30 maggio 2018 - n. 8039 «Piano regionale di emergenza per l'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield»;

DATO ATTO che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

CONSIDERATO che *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield rappresenta una seria



Regione Lombardia

minaccia per le aree risicole lombarde e che pertanto è necessario attivare misure fitosanitarie obbligatorie per la sua eradicazione o contenimento;

RITENUTO necessario per l'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate all'eradicazione o contenimento di *Meloidogyne graminicola* definire, ai sensi del citato decreto ministeriale 6 luglio 2017, le aree delimitate così come indicato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, costituite da:

- una zona infestata, vale a dire l'appezzamento in cui la presenza del nematode è stata confermata,
- una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata. Nel caso in cui una porzione di un appezzamento ricada anche parzialmente in tale raggio, l'intero appezzamento è da considerarsi appartenente alla zona cuscinetto;

VISTO il D.d.u.o. 30 ottobre 2020 - n. 13070 "Ulteriore delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 - misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana" che riporta la presenza della specie nei comuni di Alagna, Garlasco, Dorno, Tromello, Gropello Cairoli, Linarolo, Trovo, Zinasco;

VISTO il Decreto 1206 del 4/2/2021 "MELOIDOGYNE GRAMINICOLA GOLDEN & BIRCHFIELD, ISTITUZIONE DEL TERRITORIO A STATUS FITOSANITARIO DI CONTENIMENTO E RELATIVE MISURE DI GESTIONE DELL'ORGANISMO NOCIVO";

PRESO ATTO che nel territorio risicolo lombardo, proseguendo le azioni di monitoraggio condotte dal Servizio fitosanitario regionale, *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield è stata recentemente rinvenuta anche nel comune di Zerbolò, come da verbali di ispezione agli atti degli uffici;

CONSIDERATA quindi la necessità di aggiornare l'area delimitata individuata con il D.d.u.o. 30 ottobre 2020 - n. 13070, così come definito dall'allegato A del presente atto di cui rappresenta parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì necessario provvedere alla revoca del sopra citato D.d.u.o. 30 ottobre 2020 - n. 13070 che viene sostituito integralmente con il presente atto;

CONSIDERATO che tutti gli atti che hanno portato ad indentificare le aree delimitate comprendenti le zone infestate e le zone cuscinetto, incluse le carte tematiche e i dati vettoriali, sono disponibili presso il Servizio Fitosanitario Regionale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche attribuite con la d.g.r. XI/1631 del 15 maggio 2019;



Regione Lombardia

VISTO l'art. 17 della l.r. 7 Luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» che individua le competenze e i poteri dei Dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

Recepite le premesse

1. di revocare il D.d.u.o. 30 ottobre 2020 - n. 13070 "Ulteriore delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 - misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana" che viene sostituito integralmente con il presente atto;
2. di definire le nuove aree delimitate così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituite da:
 - una zona infestata, vale a dire l'appezzamento in cui la presenza del nematode è stata confermata,
 - una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata. Nel caso in cui una porzione di un appezzamento ricada anche parzialmente in tale raggio, l'intero appezzamento è da considerarsi appartenente alla zona cuscinetto;
3. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali delle aree delimitate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Servizio fitosanitario, lotte obbligatorie (organismi nocivi), *Meloidogyne graminicola*;
4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE

ANDREA AZZONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Meloidogyne graminicola
aree delimitate

Legenda

-  zona_infestata
-  zona_cuscinetto
-  Province
-  Comuni



1:150.000

